



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

Il trust in Italia
Associazione

IL TRUST PER L'IMPRESA E PER IL SOCIALE

Il *Trustee* e lo scambio di informazioni

Prof. Avv. Giuseppe Corasaniti

Milano, 17 ottobre 2018

Il quadro normativo

Il quadro normativo nazionale che si riferisce a tutte le iniziative di scambio automatico di informazioni con Paesi terzi risulta così delineato:

➤ normativa primaria:

- gli articoli da 3 a 9 della legge 18 giugno 2015, n. 95, hanno introdotto un quadro generale degli obblighi connessi non solo dell'Accordo InterGovernativo (IGA) tra Italia e USA, ma anche dei sistemi di scambio automatico di informazioni (AEOI) derivanti da accordi con altri Paesi;

➤ normativa secondaria:

- il D.M. 28 dicembre 2015 ha disciplinato in dettaglio l'ambito soggettivo, oggettivo e procedurale relativamente allo scambio automatico di informazioni ai sensi dell'AEOI e della DAC2 (direttiva 2014/107/UE);
- il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2017 ha fornito le istruzioni operative per le segnalazioni che devono essere inviate dalle RIFI all'Agenzia delle Entrate;
- il D.M. 17 gennaio 2017, il D.M. 9 agosto 2017 e, da ultimo, il D.M. 26 aprile 2018, hanno aggiornato l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione (alle quali l'Italia è tenuta ad effettuare le segnalazioni) e l'elenco delle giurisdizioni partecipanti (che effettuano le segnalazioni verso l'Italia).

Lo scambio automatico di informazioni CRS

Il *Common Reporting Standard*, sviluppato dall'Ocse riprende ampiamente nei contenuti quanto previsto dal modello americano FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*). La differenza sostanziale è che mentre il FATCA si basa su accordi bilaterali, di scambio informazioni conclusi dall'Amministrazione americana con singoli Stati, lo standard messo a punto dall'Ocse si propone come uno strumento multilaterale a cui più Stati possono aderire.

Lo Standard CRS è stato reso operativo attraverso un apposito accordo multilaterale (c.d. *Multilateral Competent Authority Agreement on automatic exchange of information*) che trova la sua base giuridica nell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1998 e che ne ha consentito un'immediata applicazione tra un vasto numero di Stati in tempi relativamente brevi.

segue

In Italia, la normativa CRS ha trovato applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Secondo stime diffuse recentemente dall'OCSE, lo scambio automatico di informazioni – che al momento coinvolge più di 100 giurisdizioni fiscali – sui conti detenuti all'estero da contribuenti di tali giurisdizioni ha già fatto emergere più di 85 mld di dollari di gettito fiscale aggiuntivo nel mondo.

Il “nuovo” scambio di informazioni che si sta tutt'ora delineando, correrà, dunque, lungo due direttrici: automatismo e multilateralismo.

Applicazione dello Standard CRS ai Trust

Lo Standard CRS, ispirandosi a quanto già previsto in ambito FATCA, ha introdotto una serie di disposizioni specifiche con riferimento ai trust.

Per espressa previsione del D.M. 28 dicembre 2015 (*breviter*, "Decreto") il trust costituisce sempre un'"Entità".

Conseguentemente, in ragione dell'attività in concreto svolta, il trust potrà qualificarsi alternativamente come:

- Istituzione finanziaria;
- Entità non finanziaria passiva ("NFE Passiva");
- Entità non finanziaria attiva ("NFE Attiva").

La classificazione nell'una o nell'altra categoria di entità sopra individuate ha importanti implicazioni in termini sia di soggetti in capo ai quali ricadono gli obblighi di *due diligence* e *reporting* previsti dal CRS, sia di informazioni che devono eventualmente essere comunicate alle competenti Autorità fiscali.

Il Trust come Istituzione finanziaria

Preliminarmente, occorre distinguere fra trust con:

- “beneficiari obbligatori” (*mandatory beneficiaries*) ovvero beneficiari che hanno il diritto di ricevere dal trust (direttamente o indirettamente) una distribuzione obbligatoria; e
- “beneficiari discrezionali” (*discretionary beneficiaries*) ovvero beneficiari che hanno la semplice possibilità di ottenere (direttamente o indirettamente) una distribuzione discrezionale.

La suddetta distinzione rileva perché gli obblighi di comunicazione ai fini del CRS, laddove ci si trovi in presenza di un Trust – Istituzione finanziaria, riguardano solo i “beneficiari obbligatori”, dovendosi, invece, comunicare le generalità dei “beneficiari discrezionali” solo nel momento in cui il *trustee* deciderà di effettuare una distribuzione in loro favore.

Il Trust come Istituzione finanziaria

Secondo il Decreto il trust può essere incluso solo nel novero di una delle due seguenti tipologie di Istituzioni finanziarie: *i)* Istituzione di Custodia oppure *ii)* Entità di investimento del secondo tipo.

➤ I trust che si qualificano come Istituzione di Custodia: tali istituzioni vengono definite dal Decreto come quelle Entità che detengono per conto terzi e quale parte sostanziale del proprio business attività finanziarie (e.g., azioni, obbligazioni, polizze e strumenti finanziari derivati). L'attività si considera "sostanziale" quando, nel corso del triennio che si conclude con il periodo oggetto di comunicazione, almeno il 20% del reddito lordo conseguito deriva dal suo esercizio o dalla fornitura di servizi finanziari ad essa correlati.

E' invero molto raro (come, peraltro, affermato dall'OCSE nel "*Chapter 6 del CRS Implementation Handbook*") che nella prassi professionale ricorrano fattispecie di trust che si qualificano come Istituzione di Custodia.

segue

➤ I trust che si qualificano come Entità di investimento del secondo tipo: sono tali quelle entità che *i)* derivano il proprio reddito lordo principalmente da investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di attività finanziarie (e, pertanto, superano il “*gross income test*”) e *ii)* sono gestite da altre Istituzioni finanziarie (e, pertanto, superano il “*managed by test*”).

✓ Il “*gross income test*” è superato se il “reddito lordo principalmente attribuibile” alle Attività di investimento è pari o superiore al 50% del reddito complessivamente conseguito dal trust nel corso del triennio che si conclude con il periodo oggetto di comunicazione.

➤ Il “*managed by test*” è superato se l’Istituzione finanziaria che gestisce il trust *i)* esercita (direttamente o per mezzo di un service provider esterno) le attività di investimento; e *ii)* ha il potere di gestire discrezionalmente tutti gli *asset* del trust (o parte di essi).

segue

Esempio 1

➤ Il *trust* A è amministrato da una *trustee company* che si qualifica come Istituzione Finanziaria ai fini del CRS e il suo patrimonio è composto in via maggioritaria da beni immobili locati. In tale ipotesi, il *managed by test* è superato, in quanto sia il *trust* sia i suoi *asset* sono gestiti da una Istituzione Finanziaria. Al contrario, dato che la maggior parte del reddito conseguito dal *trust* deriva dalla locazione degli immobili (e non dalla gestione di Attività Finanziarie), il *gross income test* non è superato. Conseguentemente, il *trust* A non può qualificarsi come Istituzione Finanziaria ai fini del CRS.

Esempio 2

➤ Il patrimonio del *trust* B è principalmente costituito da Attività Finanziarie. Laddove il *trustee* sia una Istituzione Finanziaria ai fini del CRS (e.g. società fiduciaria) ovvero il *trustee* non sia una Istituzione Finanziaria ai fini del CRS ma le Attività Finanziarie del *trust* siano gestite da una Istituzione Finanziaria (e.g. SIM o banca), entrambi i *test* (i.e. *gross income test* e *managed by test*) sono superati, con la conseguenza che il *trust* B si qualifica come Istituzione Finanziaria ai fini del CRS.

segue

Se il trust si qualifica come Istituzione finanziaria, occorre verificare: *i)* se lo stesso costituisca altresì un'Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione e, in tal caso, *ii)* quale sia il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi di *due diligence* e *reporting*.

In coerenza con le indicazioni OCSE e le disposizioni del Decreto, i trust Istituzione di Custodia e i trust Entità di investimento del secondo tipo sono Istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione se, alternativamente:

- ✓ sono residenti nel territorio dello Stato; o
- ✓ hanno almeno un *trustee* che è un'Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione residente in Italia.

segue

Con riferimento al profilo della residenza, il *CRS Implementation Handbook* ha chiarito che un trust Istituzione finanziaria deve essere considerato residente nello Stato in cui è residente il suo *trustee*. Conseguentemente, in presenza di molteplici *trustee*, gli obblighi di *due diligence* e *reporting* devono essere assolti in ciascuno degli Stati in cui i *trustee* sono residenti ai fini fiscali.

Sul punto, sembra che l'OCSE abbia tuttavia previsto una deroga ("Chapter 6.3. del *CRS Implementation Handbook*"): nell'ipotesi in cui il trust *i*) è considerato residente ai fini fiscali in una Giurisdizione partecipante, *ii*) comunica tutte le informazioni relative ai propri conti oggetto di comunicazione all'Autorità fiscale dello Stato estero e *iii*) ciascuno dei suoi *trustee* è in grado di dimostrare che la comunicazione delle informazioni relative al trust è stata effettuata a detta Autorità fiscale, il medesimo trust non sarà più tenuto ad effettuare ulteriori comunicazioni negli altri Stati in cui i *trustee* sono fiscalmente residenti.

segue

Occorre precisare che se il *trustee* del trust (o almeno uno dei *trustee*) è una Istituzione finanziaria residente in una Giurisdizione partecipante, il trust si considera "*Trustee-documented trust*" e in tal caso il *trustee* sostituisce il trust nell'esecuzione di tutti gli obblighi di *due diligence* e *reporting*.

Di talché, il *trustee-documented trust* è annoverato fra le c.d. "Istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione".

E' ad esempio il caso in cui una società fiduciaria sia *trustee* ed abbia anche il mandato ad amministrare tutto il patrimonio finanziario del trust e quindi possieda tutte le informazioni relative a tutti i conti del trust.

Gli obblighi di *due diligence* e *reporting* dei trust “Entità del secondo tipo”

I conti finanziari dei trust aventi lo status di Entità di investimento del secondo tipo, rilevanti ai fini del CRS, sono rappresentati dalle quote nel capitale di rischio e nel capitale di debito dei trust medesimi.

➤ Per “quota nel capitale di rischio” deve intendersi “*una quota [...] detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust*” (art. 1, co. 2, lett. d, Decreto). Al contrario, non esiste alcuna definizione di “quota nel capitale di debito” né nel CRS OCSE né nel Decreto; tuttavia, dovrebbe intendersi titolare di una “quota nel capitale di debito” del trust ogni creditore di quest’ultimo.

segue

Come richiamato dall'art. 1, co. 2, lett. d), del Decreto, il beneficiario di trust è una Persona oggetto di comunicazione (art. 1, co. 2, lett. o, del Decreto) che ha (i) il diritto di ricevere dal *trust* (direttamente o indirettamente) una distribuzione obbligatoria (i.e. il cd. *mandatory beneficiary*) ovvero (ii) la semplice possibilità di ottenere (direttamente o indirettamente) una distribuzione discrezionale (i.e. il cd. *discretionary beneficiary*).

Con riferimento alla figura del *discretionary beneficiary*, l'art. 1, co. 2, lett. d), del Decreto, ha chiarito che quest'ultimo debba essere considerato esclusivamente per "le comunicazioni relative all'anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione in cui la distribuzione viene effettuata o è effettuabile". Conseguentemente, l'eventuale comunicazione di un "beneficiario discrezionale" dovrà essere rinviata fino al momento in cui il *trustee* non deciderà di effettuare una distribuzione in suo favore.

segue

Come detto, la definizione di quota nel capitale di rischio richiama a “*qualsiasi altra persona che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust*”.

Dalle indicazioni promananti dal *CRS Implementation Handbook* si trae che la suddetta locuzione ricomprenda almeno i *trustee*.

Inoltre, è interessante rilevare come nell'identica formulazione utilizzata per la definizione delle persone che esercitano il controllo (art. 1, co. 2, lett. q, del Decreto) sulle NFE Passive, sia compreso anche il guardiano. Ci si chiede, pertanto, se possano essere ricompresi tali soggetti nella definizione residuale dei titolari delle Quote del Capitale di Rischio. La risposta dovrebbe essere affermativa, laddove il guardiano sia una persona fisica, in quanto sia il Decreto sia il CRS OCSE espressamente richiamano soltanto le persone fisiche.

segue

Sempre in tema di coloro che sono Titolari del Conto, bisogna verificare cosa accade nel caso in cui questi siano "Entità".

Si possono delineare tre differenti scenari, in base a come l'Entità Titolare della Quota nel capitale del trust si classifichi ai fini CRS:

- a) NFE Passiva. In questo caso, il *CRS Implementation Handbook* richiede espressamente di applicare il cd. approccio *look-through* per individuare le Persone che Esercitano il Controllo su tale Entità, ovvero sia (nella maggior parte dei casi) i titolari effettivi, così come definiti dalla normativa antiriciclaggio. Sono dunque i titolari effettivi di tali Entità che devono essere considerati i Titolari del Conto ai fini delle pertinenti comunicazioni;
- b) NFE Attiva. Seppure in assenza di chiarimenti ufficiali, è verosimile che in tale seconda ipotesi non si renda necessaria l'applicazione dell'approccio *look-through*. Quest'ultimo sembrerebbe, infatti, riservato dal CRS alle NFE Passive, considerate più rischiose perché maggiormente adatte ad essere utilizzate come schermo da parte dei contribuenti che intendono occultare parte del proprio reddito al Fisco;

segue

c) Istituzione Finanziaria. Stante l'assenza di chiarimenti ufficiali, è verosimile che anche in questo caso non si renda necessaria l'applicazione dell'approccio *look-through*. Ciò per il semplice fatto che quando il Titolare del Conto è una Istituzione Finanziaria, il Conto Finanziario (nel caso di specie, la Quota nel Capitale del *Trust*) risulta automaticamente escluso, per espressa previsione normativa, dal novero dei conti che devono essere prima sottoposti a *due diligence* e poi, eventualmente, oggetto di comunicazione.

segue

Gli obblighi di comunicazione del trust

Dopo aver individuato i Titolari del Conto del trust Entità di investimento del secondo tipo, l'art. 1, co. 2, lett. o, del Decreto, richiede al trust di effettuare la comunicazione relativamente a coloro che costituiscono Persone Oggetto di Comunicazione.

Fra i Titolari del Conto sono ricompresi tutti i soggetti che rappresentano per il trust medesimo: *i)* il disponente, *(i)* il *trustee*, *iii)* il guardiano e *iv)* i beneficiari, qualora essi siano fiscalmente residenti in Stati diversi da quello in cui è residente il *trust* ai fini del CRS (o in cui è residente il *trustee*).

segue

La comunicazione dovrà avere ad oggetto le seguenti informazioni:

- dati anagrafici (nome, indirizzo, giurisdizione di residenza, numero di identificazione fiscale *i.e.* codice fiscale, data e luogo di nascita) relativi ai Titolari delle Quote nel Capitale del *Trust*;
- numero identificativo del Conto Oggetto di Comunicazione;
- denominazione e codice fiscale del *trust* Istituzione Finanziaria che effettua la comunicazione;
- saldo o valore del Conto Oggetto di Comunicazione, generalmente coincidente con il valore complessivo dei beni e dei diritti conferiti nel *trust* per ciascuno dei titolari delle Quote nel Capitale del *Trust*;
- valore dei pagamenti effettuati a favore di ciascun titolare di una Quota nel Capitale del *Trust*.

segue

Nel caso in cui venga disposta la chiusura di un conto intestato ad un *trust* che è qualificato come un' "Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione" ovvero è stata disposta la chiusura di un conto mantenuto da una "Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione" per un *trust* che è qualificabile come NFE Passiva, si dovrà procedere, in entrambi i casi, ad effettuare le comunicazioni che includono sia la chiusura del conto sia i pagamenti lordi effettuati nei confronti del Titolare del conto durante il c.d. "*Reporting period*".

segue

Si consideri altresì che il guardiano di un *trust*, che in base alla disciplina CRS può essere considerato un'Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, dovrà essere considerato quale Titolare del conto e, pertanto, procedere alla comunicazione indipendentemente dall'effettivo esercizio di poteri sul trust.

I trust che si qualificano come NFE ai fini del CRS

Nel caso in cui il trust non sia riconducibile alla categoria delle Istituzioni finanziarie, tale entità assumerà lo status di NFE ai fini CRS.

A questo punto sarà necessario verificare se il trust possa qualificarsi come NFE passiva ovvero attiva, discendendone diversi oneri informativi in capo alle Istituzioni finanziarie che detengono i Conti finanziari di cui risultano titolari tali Entità.

Di base, però, nel caso in cui ci si trovi in presenza di Trust NFE Attiva/NFE Passiva, gli obblighi di *due diligence* e *reporting* residuano in capo alle Istituzioni finanziarie presso cui sono accesi i Conti dei trust.

Trust NFE Attiva

Il Trust è catalogabile quale NFE Attiva qualora: *i)* eserciti un'attività commerciale (diversa da quella di un'Istituzione finanziaria, ovvero sia diversa da attività bancaria o finanziaria), dalla quale ritragga la maggior parte del proprio reddito (a condizione che meno della metà del reddito conseguito dal *trust* sia rappresentata da Reddito Passivo e meno della metà degli *asset* del *trust* siano produttivi di Reddito Passivo); *ii)* svolga la funzione di holding di un gruppo non finanziario; *iii)* costituisca un c.d. *charitable* trust, applicandosi in tal caso la fattispecie delle NFE Attiva "no-profit".

Trust NFE Passiva

Il Trust è qualificabile quale NFE Passiva qualora: *i)* la maggior parte del reddito conseguito sia rappresentato dal Reddito Passivo (*id est*, dividendi, interessi e redditi equivalenti, affitti e *royalties*, rendite, plusvalenze da cessione di attività finanziarie, plusvalenze da negoziazione di attività finanziarie, plusvalenze da negoziazione di valute, proventi netti su *swap* e somme ricevute nell'ambito di contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato); *ii)* detenga prevalentemente *asset* dai quali derivano Redditi Passivi.

Obblighi di *due diligence* e *reporting* per il trust NFE Attiva

Per quanto concerne l'oggetto della *due diligence* riferibile ad un Trust NFE Attiva, questo riguarda tutte le tipologie di Conti finanziari previsti dall'art. 1, co. 2, lett. da b) ad e), del Decreto (*id est*, conti di deposito, conti di custodia, quote nel capitale di rischio delle entità di investimento, nonché contratti di assicurazione).

segue

Nel caso in cui si sia in presenza di un conto oggetto di comunicazione detenuto da un Trust NFE Attive, devono essere trasmesse all'Autorità competente le seguenti informazioni: *i)* informazioni anagrafiche del Trust NFE Attive; *ii)* numero identificativo del conto oggetto di comunicazione; *iii)* denominazione e codice fiscale della Istituzione finanziaria che effettua la comunicazione; *iv)* saldo o valore del conto oggetto di comunicazione; *v)* interessi pagati o accreditati sui conti di deposito; interessi, dividendi e altri redditi pagati o accreditati sui conti di custodia; pagamenti di riscatto in relazione a contratti di assicurazione o qualsiasi altro pagamento effettuato al titolare del conto.

Si precisa che in presenza di Trust NFE Attive nessuna informazione relativa al disponente, al *trustee*, al *protector* o ai beneficiari del trust è oggetto di comunicazione.

segue

L'unico adempimento che potrebbe essere richiesto al *trustee* di un trust NFE Attiva è rappresentato dal rilascio di una autocertificazione attestante *i)* lo status di NFE Attiva del trust e *ii)* la residenza del trust qualora questo sia richiesto dalla Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione.

Obblighi di *due diligence* e *reporting* per il trust NFE Passiva

Per quanto concerne, invece, la *due diligence* riferibile ad un Trust NFE Passiva, questa si caratterizza per un maggiore numero di informazioni che le Istituzioni finanziarie sono chiamate a raccogliere. Difatti, le Istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione devono identificare non solo il trust ma anche le informazioni anagrafiche delle Persone che su di esso esercitano il controllo, ossia il disponente, il *trustee*, l'eventuale guardiano, il beneficiario o beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust.

segue

Avuto riguardo al disponente del Trust NFE Passiva, egli costituisce una Persona oggetto di comunicazione: *i)* indipendentemente dal fatto che il trust sia revocabile o irrevocabile; e *ii)* non solo con riferimento al periodo di istituzione del trust, ma anche nei successivi periodi oggetto di comunicazione.

segue

Con riferimento ai beneficiari di Trust NFE Passiva, le informazioni ad essi relative devono essere comunicate in tutti i periodi in cui il trust risulta in essere, indipendentemente dal fatto che si tratti di *mandatory beneficiary* oppure *discretionary beneficiary* (con riferimento a questi ultimi, le informazioni devono essere oggetto di comunicazione in tutti i periodi rilevanti, indipendentemente dal fatto che abbiano ricevuto o meno distribuzioni da parte del trust).

segue

I conti finanziari intrattenuti da un Trust NFE Passiva sono oggetto di comunicazione: *i)* nel caso in cui il Trust NFE Passiva stesso sia una Persona oggetto di comunicazione, cioè sia residente in uno Stato diverso rispetto a quello in cui risulta residente l'Istituzione finanziaria presso cui il conto finanziario è acceso; ovvero *ii)* quando il Trust NFE Passiva non è una Persona oggetto di comunicazione ma le Persone che esercitano il controllo sul trust sono Persone oggetto di comunicazione in quanto residenti in Giurisdizioni partecipanti diverse da quella in cui è residente l'Istituzione finanziaria.

Le informazioni finanziarie relative ai conti finanziari del Trust NFE Passiva devono ricomprendere il saldo o valore del Conto oggetto di comunicazione nonché tutti i pagamenti e gli accrediti effettuati su tale conto.

segue

Esempio 1

➤ Avendo riguardo ad un'ipotesi di trust NFE Passiva che sia esso stesso una Persona oggetto di comunicazione, si pensi al caso di un simile trust residente in Italia (in quanto ivi fiscalmente residente il suo trustee) che ha in essere una relazione bancaria con una Istituzione Finanziaria fiscalmente residente in Svizzera.

Disponente e beneficiari sono anch'essi fiscalmente residenti in Svizzera.

L'Istituzione Finanziaria svizzera sarà tenuta ad effettuare la comunicazione ai fini del CRS esclusivamente con riferimento al *trust* NFE Passiva. Ciò in quanto nella fattispecie in oggetto quest'ultimo risulta l'unico soggetto fiscalmente residente in una Giurisdizione Partecipante diversa dalla Svizzera. Al contrario, nessuna comunicazione dovrà essere effettuata relativamente al disponente e ai beneficiari, in quanto, essendo fiscalmente residenti in Svizzera, non costituiscono Persone Oggetto di Comunicazione.

segue

Esempio 2

- Avendo riguardo ad un'ipotesi di trust NFE Passiva che non sia una Persona oggetto di comunicazione, essendolo invece le Persone che ne esercitano un controllo, si pensi all'ipotesi in cui detto trust sia fiscalmente residente in Svizzera e abbia in essere una relazione bancaria con una Istituzione bancaria anch'essa fiscalmente residente in Svizzera.
- Disponente e beneficiari sono, al contrario, fiscalmente residenti in Italia.

L'Istituzione Finanziaria svizzera sarà tenuta ad effettuare la comunicazione ai fini del CRS esclusivamente con riferimento al disponente e ai beneficiari. Ciò in quanto solo questi ultimi sono fiscalmente residenti in una Giurisdizione Partecipante diversa da quella in cui è fiscalmente residente l'Istituzione Finanziaria (*i.e.* Svizzera).

Tavole di riepilogo

Informazioni che andranno comunicate dal trust (o dal *trustee* nel caso di *Trustee documented trust*) qualificato come Istituzione finanziaria:

Titolare del conto	Valore di fine anno	Pagamenti
Disponente	Valore totale del patrimonio del trust	Valore dei pagamenti effettuati a favore del disponente nel corso dell'anno
Beneficiario non discrezionale	Valore totale del patrimonio del trust	Valore dei pagamenti effettuati a favore del beneficiario non discrezionale nel corso dell'anno
Beneficiario discrezionale	Nessuna	Valore dei pagamenti effettuati a favore del beneficiario discrezionale solo nel corso dell'anno in cui si verifica la distribuzione
Altri soggetti che esercitano un effettivo controllo (quali trustee, guardiano)	Valore totale del patrimonio del trust	Valore dei pagamenti effettuati a favore di tali soggetti nel corso dell'anno

Fonte: Documento di Studio n. 1/2016
predisposto dal Gruppo di Studio Trust e CRS
dell'ODCEC di Milano

Tavole di riepilogo

Informazioni che andranno comunicate dalle Istituzioni finanziarie coinvolte nel caso di trust qualificato come NFE Passiva:

Titolare del conto	Valore di fine anno	Pagamenti
Disponente	Valore totale del conto di cui è titolare il trust	Valore dei proventi ricevuti sul conto
Beneficiario non discrezionale	Valore totale del conto di cui è titolare il trust	Valore dei proventi ricevuti sul conto
Beneficiario discrezionale	Nessuno	Valore dei proventi ricevuti sul conto
Altri soggetti che esercitano un effettivo controllo (quali trustee, guardiano)	Valore totale del conto di cui è titolare il trust	Valore dei proventi ricevuti sul conto

Fonte: Documento di Studio n. 1/2016
predisposto dal Gruppo di Studio Trust e CRS
dell'ODCEC di Milano

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

S. Grilli, *Lo status dei trust ai fini del CRS*, in *Strumenti finanziari e fiscalità*, n. 34/2018, pag. 11 ss.

G. Scalvini, *Il Common Reporting Standard: le segnalazioni CRS 2018 e i recenti sviluppi a livello OCSE e UE*, in *Strumenti finanziari e fiscalità*, n. 35/2018, pag. 111 ss.